

# PERDITE SU CREDITI

*RAG. FABIO MONGIARDINI*

**API**  
NOVARA, VCO E VERCELLI



**CODA, MONGIARDINI E TERUGGI**  
CONSULENZA SOCIETARIA, TRIBUTARIA E DEL LAVORO

# PERDITE SU CREDITI

## ASPETTI NORMATIVI INTERESSATI:

- CIVILISTICO → art. 2426 punto 8 comma 1 c.c.
- FISCALE → art. 105 comma 5 tuir
- CONTABILE → principio contabile OIC 15

## IMPOSTE INTERESSATE:

- DIRETTE (Ires/Irpef)
- Irap

## ASPETTI ESAMINATI:

- trattamento civilistico + OIC
- trattamento fiscale
- trattamento contabile
- procedure concorsuali
- micro crediti
- crediti prescritti
- irap
- crediti assicurati
- crediti verso società estinte (di capitali)
- crediti verso società estinte (di persone)
- crediti verso imprenditori individuali estinti
- transazioni
- nota di credito per recupero Iva




# PERDITE SU CREDITI

ASPETTI CIVILISTICI ⇒ i crediti devono essere rilevati in bilancio al loro presumibile valore di realizzo

+

OIC 15

⇒ alla chiusura di ogni esercizio il valore contabile dei crediti deve essere rettificato tramite stanziamento di appositi fondi di svalutazione in base alla potenziale perdita (rettificato e non cancellato)



ATTENZIONE:

sempre obbligatorio anche in assenza di elementi che ne consentano la deducibilità fiscale



# PERDITE SU CREDITI

## ASPETTI FISCALI

riconoscimento fiscale della perdita

**ELEMENTI CERTI E  
PRECISE PRESCRIZIONI  
(CLIENTE IN BONIS)**

**MODICO  
IMPORTO**

**PROCEDURE  
CONCORSUALI**

**N.B.:** fiscalmente è riconosciuta una % forfettaria annua del 0,5% del valore del credito iscritto in bilancio (depurato da alcuni crediti) finché il fondo non abbia raggiunto il 5% del credito iscritto (attenzione annualmente al superamento della soglia)

**ATTENZIONE:** qualora tale fondo esista in bilancio, e si verificassero perdite deducibili da rilevare, prima di tutto si dovrà utilizzare il fondo in essere a copertura dei crediti stessi



# PERDITE SU CREDITI

**ELEMENTI CERTI E PRECISI E PRESCRIZIONE (valutazione caso per caso)**

**3 grandi categorie**

**INDEDUCIBILITA'  
DEFINITIVA**

**PRESCRIZIONE DEL CREDITO  
DECORSO DEI TERMINI PRESCRITTIVI**

**ATTO REALIZZATIVO  
O ESTINTIVO**

**Decreto  
che  
ne attesti  
la  
latitanza**

**Esito  
negativo  
di azione  
esecutiva**

**Prescrizione del credito  
decorso dei termini  
prescrittivi**

**Cessione  
pro  
soluta**

**Trascrizione  
(si suggerisce  
sempre atto  
legale con  
data certa –  
NO  
NOTARILE -**

**Scadenza prescrizione  
(se non sono intervenuti atti interruttivi)**

**secondo la tipologia del credito:**



# PERDITE SU CREDITI

## CREDITI CON PRESCRIZIONE

### di 10 ANNI

riguarda tutti quelli derivanti da contratti e atti leciti (cessioni di beni e prestazioni di servizi)

### a 5 ANNI

- canoni di locazione
- spese di condominio
- spese ristrutturazione
- rate mutui
- assicurazioni
- dichiarazione dei redditi
- sanzioni
- risarcimento danni derivanti da fatti leciti
- diritti derivanti da rapporti sociale per le imprese iscritte
- debiti con scadenza uguale o inferiore ad un anno

### a 3 ANNI

- diritto dei notai
- parcelle dei professionisti
- bollo auto

### a 2 ANNI

- bollette luce, gas e acqua

### **ATTENZIONE:**

**Risposta interpello 197/2019 perdite su crediti non deducibili per inattività relativa al recupero del credito da parte del creditore**



# PERDITE SU CREDITI

## CREDITI DI MODICO IMPORTO

- scadenza da oltre 6 mesi dalla data concordata per il pagamento del credito (indicare sempre in fattura il termine di pagamento)
- valore del credito superiore a
  - Euro 5.000,00 imprese con ricavi > 100 milioni Euro
  - Euro 2.500,00 imprese con ricavi < 100 milioni Euro

ATTENZIONE: il valore è riferito al singolo documento (fattura)

ATTENZIONE: deducibilità non concessa se la stessa avviene in un periodo d'imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito.



# PERDITE SU CREDITI

## PROCEDURA CONCURSUALE

- fallimento
- concordato
- piano attestato di risanamento
- liquidazione coatta amministrativa
- accordo di ristrutturazione omologato

Sempre deducibile ma per quale valore ??

solo per la differenza tra il valore del credito ed il presunto valore di realizzo  
(leggere i dispositivi del fallimento/concordato/piano attestato)

## MOMENTO:

Il debitore si considera assoggettato a procedure concorsuali

- dalla data della sentenza definitiva del fallimento;
- dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- dalla data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- dalla data del decreto che dispone la procedura amministrativa delle grandi imprese in crisi;
- dalla data del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione;
- dalla data di iscrizione del Registro delle imprese dei piani attestati di risanamento;
- dalla data di ammissione alla procedura estera equivalente.

Si può spendere tutto in ipotesi di fallimento?




Sempre valutazione

# PERDITE SU CREDITI

IRAP E PERDITA SU CREDITI




INDEDUCIBILITA' FISCALE



SEMPRE, AD ESCLUSIONE DI RIDUZIONE  
DEL CREDITO PER DEFINIZIONE PATTIZIA  
(transazione)



# PERDITE SU CREDITI



## NOTA BENE:

In ipotesi di svalutazione del 0,5% del monte crediti vanno sottratti quelli coperti da polizza



# PERDITE SU CREDITI

## CREDITO VERSO SOGGETTI ESTINTI ANCHE A SEGUITO DI LIQUIDAZIONE

**A** società di capitali  
(con liquidazione)

**B** società di persone  
imprenditori individuali  
(senza liquidazione)

**A** qualora venga assegnata ai soci a seguito del piano di riparto, una quota di capitale o riserve, ci si potrà rivalere sugli stessi

**B** essendo soggetti che rispondono personalmente il credito può essere escusso sui soci della società di persone o sull'imprenditore individuale aggredendo i patrimoni personali

### NOTA BENE:

In entrambe le ipotesi il credito dovrà essere civilisticamente coperto da apposito fondo, ma il costo non sarà deducibile sino ad ultimazione della procedura di recupero



## Scritture esempi

1) ACCANTONAMENTO PER PROCEDURE CONCURSUALI:

accantonamento al fondo procedure concorsuale deducibile

a

fondo procedure concorsuale dedotto

2) ACCANTONAMENTO MICROCREDITI ACCANTONATI NEL CORRETTO

PERIODO:

accantonamento al fondo minicrediti deducibili

a

fondo minicrediti dedotto

3) ACCANTONAMENTO MICROCREDITI ACCANTONATI IN UN PERIODO ERRATO

accantonamento al fondo minicrediti indeducibili

a

fondo minicrediti non dedotto

4) ACCANTONAMENTO PER RISCHIO D'INSOLVENZA (valutativo)

accantonamento credito incagliato indeducibile

a

f.do svalutazione crediti incagliati non  
dedotto

ATTENZIONE: controllare sempre se sussiste fondo credito con lo 0,5%

ATTENZIONE: monitorare annualmente i crediti per loro eventuali spostamenti da un fondo all'altro con eventuali variazioni fiscali



# PERDITE SU CREDITI

## ESEMPIO

### 2021 FATTO:

accantonamento crediti incagliati

a

fondo svalutazione crediti incagliati NON dedotto

NEL 2021 FATTA VARIAZIONE FISCALE MODELLO UNICO IN AUMENTO

### 2022 IL CREDITORE FALLISCE:

fondo svalutazione crediti incagliati non dedotti

a

fondo procedure concorsuali dedotto

NEL 2022 FARE VARIAZIONE IN RIDUZIONE SUL MODELLO UNICO, A SEGUITO DELLA  
RICLASSIFICAZIONE DEL FONDO



# PERDITE SU CREDITI

RECUPERO IVA

Decreto Sostegni BIS art. 18

PROCEDURE APERTE ANTE  
26 Maggio 2021

PROCEDURE CONCURSUALI CON  
INIZIO A PARTIRE DAL 26 Maggio 2021  
(data pubblicazione decreto)

RECUPERO IVA AL TERMINE DELLA  
PROCEDURA

NOTA DI CREDITO PER RECUPERO IVA

